



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **REGISTRO GENERALE N. 525 del 08/06/2023**

**Determinazione di Settore N. 168 del 23/05/2023**

**OGGETTO:** FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI AD USI DIVERSI DEL  
COMUNE DI CAMPLI

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevedeva:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VISTO l'art. 1, comma 494, della L. 208/2015, che interviene sulle sopracitate disposizioni e testuale ente recita:

"All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma»";

CONSIDERATO che, ai sensi della medesima norma, è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle convenzioni Consip, a condizione che gli stessi prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% per la fornitura di energia elettrica. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

CHE è volontà dell'Amministrazione affidare incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di Energia elettrica (brokeraggio energetico);

VISTA la determinazione dell'Area Governo del Territorio n. 393 del 30/04/2022 con la quale si affidava alla d Società Cip Lombardia Sri con sede in Via Cadolini, 32 Milano (MI), Codice Fiscale 09328470159 la fornitura di energia elettrica, mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett . a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Vista la nuova offerta economica rimessa in data 17/05/2023 prot. 9649 più economica rispetto all'anno precedente e prevede corrispettivi inferiori del 5 % rispetto a Consip per la fornitura di energia elettrica;

RITENUTA CONVENIENTE la proposta della società Cip Lombardia Sri con sede in Via Cadolini, 32 Milano (MI), Codice Fiscale 09328470159;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VERIFICATO CHE:

- l'affidamento diretto è motivato dal fatto che le condizioni economiche offerte dalla società Cip Lombardia Sri sono inferiori rispetto alle Convenzioni Consip e del MEPA;
- il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, e che la sottoscrizione del relativo contratto comporterà un'economia sulle spese che l'Ente attualmente sostiene;

RITENUTO, pertanto, per tutte le considerazioni fin qui esposte, di procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica per tutti gli immobili comunali alla Società Cip Lombardia Sri con sede in Via Cadolini, 32 Milano (MI), Codice Fiscale 093284701 59, alle condizioni riportate nell'offerta, ferma restando la possibilità di recesso anticipato;

Accertata la regolarità del DURC ON LINE INPS\_34653872 Data richiesta 11/02/2023 Scadenza validità 11/06/2023, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 e viste le risultanze di consultazione del casellario ANAC per verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 50/2016 dell'operatore economico, dove non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- la fine che si intende eseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contra-ente

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è 98414036AB;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n.217 in particolare l' art. 3 recante " tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l'art .3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

## DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/ 2000, che:

- ii fine che l'amministrazione intende raggiungere è: Fornitura energia elettrica per altri usi;
- luogo di svolgimento: Campli
- durata/tempi di consegna: nei tempi previsti;
- corrispettivo: come da offerta;
- pagamento: entro la scadenza indicata in fattura;
- modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett . a) del D.Lgs. n.50/2016;

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all' operatore economico Società Cip Lombardia Sri con sede in Via Cado lini, 32 Milano (MI), Codice Fiscale 09328470159 la fornitura di energia elettrica , mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett . a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Di dare atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito all' Anac ii relativo codice CIG di seguito riportato: 98414036AB;

Di approvare lo schema di contratto-tipo per la fornitura di Gas Naturale ed Energia Elettrica della predetta Società, unitamente all' offerta di carattere tecnico-economico ed alle condizioni generali di fornitura (recanti l'indicazione di quanto richiesto d all' art .192 - comma 1, lett. a) e b) - del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000) e che, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato alla società Cip Lombardia Sri di avviare i procedimenti necessari alla disdetta dei contratti in essere;

Di dare atto che la presente non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione e che la sottoscrizione del relativo contratto, secondo le modalità richieste, comporterà un'economia sulle spese che l'Ente attualmente sostiene per la fornitura di energia elettrica e gas;

Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n - 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ii cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che ii presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dare atto che ii presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile settore amministrativo per la pubblicazione del presente atto.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento  
FRATONI LUIGI

Il Responsabile del Servizio  
BARBALATO LUIGI

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 08/06/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 810

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 27/07/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA